

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 10 ottobre 2024, n. 564

**[ID VIP 10941] - Parco eolico, costituito da 11 aerogeneratori, di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva pari a 79,2 MW, da realizzarsi nei Comuni di Mesagne, Brindisi e Cellino San Marco (BR), in località "LO SPECCHIONE", con opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi Comuni.**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: SANTA CHIARA ENERGIA S.R.L.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 46184 del 11.03.2024, acquisita in pari data al prot. n. 125158 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 149060 del 23.03.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 160557 del 29.03.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha formulato istanza di integrazione documentale e sospeso l'espressione del proprio parere di merito per l'agente fisico rumore;
- nota prot. n. 385609 del 30.07.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per

formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 10941, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;

- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- debba altresì essere rimesso all'apprezzamento della competente Autorità ministeriale l'istanza di integrazione di cui al paragrafo precedente;

### **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco eolico, costituito da 11 aerogeneratori, di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva pari a 79,2 MW, da realizzarsi nei Comuni di Mesagne, Brindisi e Cellino San Marco (BR), in località "LO SPECCHIONE", con opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi Comuni, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SANTA CHIARA ENERGIA" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

**Documento - Impronta (SHA256)**

Relazione istruttoria ID\_VIP 10941.pdf -  
3b6d4a1c2a2234aad5dc587f052a38fd1a372863b5dabc340726f00699a5048d

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto  
**ID\_VIP 10941**

<b>Tipologia di progetto</b>	Impianto Eolico
<b>Potenza</b>	Potenza complessiva d'impianto pari a <b>79,2 MW</b> (11 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW,)
<b>Ubicazione</b>	<b>Comuni di Mesagne, Brindisi e Cellino San Marco (BR), in località "Lo Specchione" incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi comuni.</b>
<b>Proponente</b>	<b>Santa Chiara Energia S.r.l.</b>

L'impianto eolico è costituito da **11 aerogeneratori**, ciascuno di **potenza nominale pari a 7,2 MW** per una **potenza complessiva di 79,2 MW**. da realizzarsi nei comuni di Mesagne, Brindisi e Cellino San Marco (BR), in località "Lo Specchione" incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi comuni. In particolare 7 aerogeneratori sono ricadenti nel territorio comunale di Brindisi, 2 aerogeneratori nel territorio comunale di Mesagne e 2 aerogeneratori ricadenti nel territorio comunale di Cellino San Marco. L'impianto sarà collegato, mediante la sottostazione utente AT/MT, di nuova realizzazione, in antenna a 36 kV sulla futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150/36 kV da inserire in entra-esce sulla linea 380 KV "Brindisi Sud – Galatina". Di seguito vengono indicate le aree interessate dall'intero impianto di aerogeneratori, le opere di connessione e la SSE.

Nella tabella che segue si rappresentano, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, identificati come MES1, MES2, BRN1, BRN3, BRN4, BRN5, BRN6, BRN7, BRN8, CLN1, CLN2, nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - FUSO 33N; le torri eoliche sono ubicate nei Comuni di Mesagne, Brindisi e Cellino San Marco (censite nel NCT del Comune di Brindisi al foglio di mappa nn. 181, 182, 186, 187, nel Comune di Mesagne al foglio n. 95, nel Comune di Cellino SanMarco al foglio n. 3:

WTG	Coordinate WGS84 fuso 32N		Quota alla base
	Est	Nord	
MES1	743405,82	4490367,78	67,26
MES2	743916,91	4489736,98	68,21
BRN1	747545,25	4488428,60	62,14
BRN2	748002,29	4489032,21	61,52
BRN3	746965,37	4488721,47	63,18
BRN4	744382,94	4487266,56	72,69
BRN5	745964,20	4487927,37	65,50
BRN6	744670,66	4487711,31	69,50
BRN7	745939,00	4488741,82	64,46
CLN1	748802,05	4488007,21	59,03
CLN2	748302,84	4488255,96	59,99

*Tabella 1 – Coordinate geografiche degli aerogeneratori*






Figura 1 – Layout di impianto su base ortofoto

La zona interessata dall'impianto si sviluppa in al confine dei comuni di Brindisi, Mesagne e Cellino SanMarco e occupa un'area di circa 9 kmq, compresa tra la SP 82, a nord, la SP 51, a sud, la SP 79 ad est e attraversata dalla SP80 nella zona ovest del parco eolico. L'impianto ricade **nell'ambito paesaggistico n. 9 "La campagna brindisina"**, e in particolare nella figura paesaggistica omonima 9.1 "La Campagna Brindisina".

- Ambito: La campagna brindisina
- Figura: 9.1 La Campagna Brindisina

Dall'analisi delle strumentazioni urbanistiche dei comuni in cui insiste l'impianto, risulta che l'impianto ricade sempre **in zona a destinazione agricola**. Dalla analisi della cartografia tematica del PRG del Comune di Brindisi è emerso che l'impianto ricade in ZONA E Agricola, nel Comune di Mesagne ricade in "Zona E1 Agricola" e "Area di rispetto" e nel Programma di Fabbricazione (P. di F) del Comune di Cellino San Marco ricade in Zona Agricola. L'area di impianto è localizzata a sud della Riserva Naturale Regionale Orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci" e a nord della ZSC "Bosco Curtipetrizzi".

## IDONEITA' DELL'AREA

### Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **NON RICADE** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica e l'impianto si configura come nuova realizzazione**. La Figura 2 inquadra l'impianto eolico in progetto rispetto alle installazioni attualmente realizzate, cantierate e sottoposte a iter autorizzativo concluso positivamente come da Linee Guida della Regione Puglia.




Figura 2 – Individuazione degli aerogeneratori di progetto su cartografia rispetto alla presenza di impianti esistenti autorizzati e/o in fase di autorizzazione nell'area buffer 3 km - dati FER


- **Let. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;

- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;

**Lettera c quater)** – L'area d'impianto **rientra** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 e il progetto **rientra** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, nel buffer di 3 km, ai sensi della Parte seconda e dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo dei beni culturali parte III (lett. c quater).



**Figura 3** – Area buffer 3 km dell'Area di Progetto - beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004



**Figura 4** – Area buffer 3 km dell'Area di Progetto - beni sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del D. Lgs. 42/2004- articolo 136

Sono presenti interferenze con buffer 3 km con i beni archeologici, in prossimità dell'aerogeneratore wtg BRN4 si evidenzia la presenza del vincolo archeologico diretto nella zona di Masseria Monticello e del tempio di San Miserino, vincolo architettonico diretto:

#### **ARC0248 MASSERIA MONTICELLO e ARK0349 CHIESA DI S. MISERINO O MINERVINO**

Si precisa che il proponente, nella documentazione in atti, fa riferimento alla presenza del vincolo archeologico diretto nella zona di Masseria Muro – Muro Maurizio, tuttavia dalla verifica condotta e dalle cartografie di riferimento il vincolo risulta ascrivibile alla località Masseria Monticello.



**Figura 5** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – (dettaglio wtg BRN4)

Il buffer di 3 km interferisce, inoltre, con Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/'04) quale il Bosco Curtipetrizzi che si configura anche come SIC IT9140007.

Con riferimento alla viabilità storica, l'area non è attraversata da tratturi. Con riferimento al reticolo idrografico, il sito è posizionato distante da ogni fiume, torrente o canale.



- ❖ Le torri di progetto sono interne alle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e al buffer di 3 km dai beni culturali e alle aree ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004:
- ❖ L'idoneità dell'area non potrà essere affermata ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater).

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto di impianto il proponente dichiara che il cavidotto sarà realizzato interrato su sede stradale esistente e l'interferenza sarà risolta tramite utilizzo della TOC secondo il tracciato più breve possibile.

## NON IDONEITA' DELL'AREA

### Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **non ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4 d la cui P\_TOT >1.000 kW**.




Figura 6 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia – area aerogeneratori.

L'area dell'impianto eolico non ricade in aree protette, siti della Rete Natura 2000 o I.B.A.; tuttavia a livello di area vasta, definita in un buffer di 5 km, sono presenti le seguenti aree di interesse naturalistico:

1. Rete Natura 2000.
  - ZSC IT9140004 "Bosco I Lucci";
  - ZSC "Bosco Curtipetrizzi" (IT9140007) localizzato 2,5 km a sud dell'aerogeneratore più prossimo;
  - ZSC "Bosco di Santa Teresa" (IT9140006) localizzato 1,9 km a nord dell'aerogeneratore più prossimo.
2. Aree protette Nazionali e Regionali:
  - a. Riserva Naturale Regionale Orientata di Santa Teresa e dei Lucci




Figura 7 - Aree di interesse naturalistico presenti in area vasta

## MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

### **Punto 16.1:**

- L'analisi dei documenti forniti evidenzia che la società di ingegneria "Group HOPE Santa Chiara" che ha supportato il proponente nella predisposizione del progetto **non è dotata** di un sistema di gestione qualità e ambiente certificato secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015.  
Un controllo effettuato sulla pagina web: [https://services.accredia.it/ppsearch/accredia\\_companymask\\_remote.jsp?ID\\_LINK=1739&area=310](https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310) **confirma la non adesione** del Progettista "Group HOPE Santa Chiara" agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- Il progetto è **ricompreso** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra tra gli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW". L'impianto, pertanto, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore.
- Il progetto **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, negli elaborati, riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali e localizzative, e della limitata frammentazione indotta del suolo dichiarando che la viabilità di servizio ripercorrerà il più possibile la viabilità esistente e i collegamenti tra le singole parti dell'impianto saranno fatti in modo da non determinare un consumo di suolo;
- il progetto **prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.

- e) l'impianto è **integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.  
Per quanto riguarda l'uso del suolo, la Carta Uso del Suolo consente di individuare l'esistenza o meno di aree ancora dotate di un rilevante grado di naturalità, al fine di valutare la pressione antropica in atto, ovvero il livello di modificazione ambientale già posto in essere dall'azione antropica sull'ambiente naturale originario, sia in termini quantitativi che qualitativi.  
Per l'acquisizione dei dati sull'uso del suolo del territorio interessato dall'intervento, ci si è avvalsi di foto aeree della Carta "Corine Land-Cover".  
Dalla consultazione della legenda riportata in Figura 8, risulta che l'area di dettaglio è caratterizzata da una spiccata attitudine agricola, con coltivazioni estensive di ulivi e seminativi non irrigui, alternati da coltivazioni intensive di uva da vino. Le piante rilevate, sia isolate che i filari, sono principalmente latifoglie. Lungo i margini delle strade interpoderali saltuariamente si rinvencono esemplari isolati di prugnolo selvatico (*Prunus spinosa* L.) e peroselvatico (*Purus pyraester*), Mandorli selvatici (*Prunus amygdalus*), Lecci (*Q. ilex*), Ulivi (*O.spp*), mentre frequenti sono i filari di Ulivo soprattutto a ridosso di particelle coltivate o impianti fotovoltaici.
- f) Esaminata la documentazione il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.




Figura 8 – Carta uso del suolo – Buffer 5 Km

**Punto 16.2:**

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

**Punto 16.3:**

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale  $H_t$  (al tip della pala) pari a 236 m ( $H_t = H + D/2$ ).

✓ **Con riferimento all' All. 4:**

**Impatto sul paesaggio**

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);**

In riferimento alla distanza minima tra parchi eolici ( $50 * H_A = 50 * 236 \text{ m} = 11800 \text{ m}$ ) il requisito non è soddisfatto. Esiste interferenza in prossimità dell'aerogeneratore BRN7 rispetto all'aerogeneratore A18 del

PE Tuturano, autorizzato, pari a 366 m, inferiore alla distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 diametri nella direzione del vento prevalente e 3-5 diametri nella direzione perpendicolare alla direzione del vento prevalente, così come indicato nel DM 10.09.2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, inoltre, esistono rilevanti interferenze con il progetto ID 4819, impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Mondonuovo". Le interferenze insistono in particolare sulle aree occupate da due aerogeneratori in progetto della Santa Chiara Energia S.r.l., denominati MES1 e MES2 nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori nr 10 e 8 del progetto "Mondonuovo".




Figura 9 – Area Buffer 2 Km - Impatto Cumulativo

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;**  
La distanza minima tra aerogeneratori dovrebbe essere pari a 516 (172m. x3) e pari a 860 (172mx 5). Il requisito è verificato. Individuazione Buffer da asse aerogeneratori pari 516 m (3 volte il diametro del rotore)




Figura 10 – Individuazione Buffer da asse aerogeneratori pari 516 m (3 volte il diametro del rotore)

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici**  
Il proponente ritiene di riutilizzare il terreno agricolo per bonifiche agrarie delle aree prossime all'impianto e/o stoccato in area dedicata, allo scopo di ripristinare gli aspetti geomorfologici e vegetazionali delle aree a completamento dei lavori.
- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;**  
Il proponente dichiara di realizzare nuovi tratti viari (previsti con una larghezza di circa 4,50 m), comprese le piazzole degli aerogeneratori con pavimentazioni drenanti ottenute, laddove possibile, tramite la stabilizzazione del terreno proveniente dallo scavo del cassonetto stradale eseguendo pavimentazione costituita da misto granulometrico stabilizzato o da terreno in posto stabilizzato per uno spessore di 20 cm.

con la medesima tecnica sarà sistemata la viabilità esistente caratterizzata da pavimentazioni drenanti (strade bianche).

- **Interramento dei cavidotti;**

Il progetto soddisfa il requisito, infatti, il percorso del cavidotto sarà in parte su strade non asfaltate esistenti o di nuova realizzazione, in parte su strade provinciali asfaltate ed in parte su terreni agricoli. La profondità di interramento sarà compresa tra 1,50 e 2,0 m.

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;**

il proponente non ha previsto l'utilizzo di vernici antiriflettenti e cromatiche neutre. Il requisito non è soddisfatto.

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.**

Il proponente dichiara che gli aerogeneratori sono posizionati su territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione.

#### **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;**

il proponente dichiara che gli aerogeneratori verranno posizionati in aree coltivate e date le ridotte dimensioni occupate dalle torri eoliche questi non influenzeranno la copertura globale delle varie specie e delle diverse fitocenosi, prevede, comunque, diverse opere di mitigazione nella fase di cantiere e di esercizio per ridurre l'impatto temporaneo delle attività di cantiere, come, a titolo di esempio e non esaustivo, la riduzione lieve delle specie vegetazionali presenti, il disturbo dovuto ai mezzi meccanici usati sia assimilabile a quello delle macchine operatrici agricole.

- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;**

il proponente intende contenere i tempi di costruzione come da cronoprogramma.

- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;**

Il proponente prevede adeguamenti della viabilità interna all'impianto eolico e la realizzazione di nuova viabilità di cantiere e di esercizio/servizio, con la riqualificazione della viabilità esistente e l'utilizzo di pavimentazioni drenanti, anche al fine di minimizzare il consumo di suolo.

- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;** il requisito è soddisfatto. L'elevata dimensione del rotore consente di ottenere una velocità angolare di rotazione moto più bassa delle turbine da 2-3 MW (quasi la metà).

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;**

il requisito è soddisfatto.

- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;**

il requisito è soddisfatto. all'interno della torre è posizionata la Cabina di Macchina, per il sezionamento elettrico e la trasformazione dell'energia da Bassa Tensione a Media Tensione.

- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;**

il proponente dichiara si potrà valutare l'introduzione di un elemento nuovo nel paesaggio, quasi di rottura, ovvero fare degli aerogeneratori vere e proprie opere d'arte che possano essere fruite a distanza mediante le postazioni esperienziali, ridefinendo il paradigma dei parchi eolici come facenti parte del paesaggio e non come impatto negativo su di esso. Il requisito non è soddisfatto

- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.**

il requisito è soddisfatto.

- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.**

il requisito è soddisfatto.

#### **Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica**

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;**



il requisito è soddisfatto.

- **Utilizzare linee interrate con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;**

il requisito è soddisfatto; la profondità di interrimento sarà compresa tra 1,50 e 2,0 m.

- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;**
- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**

All'interno della torre sono contenuti il generatore elettrico e tutti i principali componenti elettromeccanici di comando e controllo.

#### **Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche**

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

Il requisito è rispettato;

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

Il buffer è pari a 1032 metri dai centri abitati (altezza massima dell'aerogeneratore pari a 172m), Rispetto all'area di impianto gli abitati più vicini sono ad una distanza che rispetta tale buffer.




Figura 11 – Individuazione abitazioni a diversa destinazione d'uso e a uso residenziale

#### **Rischio incidenti**

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

Il requisito non è soddisfatto. Il proponente nella documentazione non fornisce i dati per calcolare e verificare la distanza degli aerogeneratori dalle strade provinciali e statali;

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

Il proponente ha valutato il valore della gittata massimo della pala o di un frammento ottenuto dal calcolo con l'angolo  $\alpha = 25,7^\circ$ , per il quale il punto estremo della pala potrà (teoricamente) raggiungere la distanza di circa 259 m dal centro della torre tubolare considerando anche le forze di attrito viscoso, il valore della gittata massimo ottenuto risulta essere pari a 126,7 m. di essa 126,7 m. in caso di rottura accidentale.

#### **Punto 16.4:**

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.



Dalla documentazione in atti e come risulta dalla carta dell'uso del suolo, l'impianto eolico ricade principalmente in un comprensorio agricolo. Quasi tutti gli aerogeneratori sono stati collocati in seminativi non irrigui ad eccezione fatta degli aerogeneratori CLN1, CLN2 e MES1, che risultano essere in oliveti infetti da *Xylella fastidiosa*. Nessun aerogeneratore ricade in vigneti e frutteti. Non ci sono aerogeneratori in sistemi colturali e particellari complessi e in aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione in quanto questi rappresentano una piccolissima parte del territorio. I territori comunali in oggetto annoverano diversi prodotti di qualità, tra cui la produzione di vini a marchio IGT, DOC e IGP. Nonostante la suddetta area sia vocata alla produzione di Olio a marchio DOP, gli oliveti su cui insistono gli aerogeneratori CLN1, CLN2 e MES1 risultano essere oliveti disseccati e quindi conseguentemente improduttivi a causa dell'infezione causata dal batterio *Xylella fastidiosa*.

Questo batterio porta nell'arco di 3-5 anni al disseccamento completo della chioma fino anche, nelle varietà sensibili, alla morte della pianta. Il paesaggio dell'area di progetto appare oggi connotato da chiome secche e piante tagliate o rimosse, ovvero solo in alcuni casi dalla presenza di essenze ripiantumate o innesti con varietà resistenti. In riferimento a quanto detto, nella sezione del sit.puglia.it dedicata alla Consultazione delle Zone delimitate per l'emergenza della *Xylella Fastidiosa*, tutta l'area di progetto ricade interamente in zona identificata come "Zona Infetta".

Dall'analisi dell'intorno di 500m dall'impianto, secondo la D.G.R. n. 3029 DEL 30/12/10, punto 4.3.2, istruzioni Tecniche nella documentazione emerge che anche il cavidotto e altre strutture connesse non ricadono in alcuna superficie su cui insiste attualmente una coltura di pregio.

Gli ulivi non presentano carattere di monumentalità, come definito dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" e tutti gli ulivi presentano un disseccamento della chioma superiore al 70%, con sintomi gravi di infezione da *Xylella fastidiosa*. La realizzazione delle opere di progetto comporta l'espianto soli 66 ulivi, le piante disseccate e, conformemente alla Misura del Decreto interministeriale n. 2484 del 6 marzo 2020, si provvederà al reimpianto di cultivar di ulivi resistenti quali il Leccino e la FS-17, come da indicazione del Comitato Fitosanitario Nazionale, al fine di ripristinare il potenziale produttivo danneggiato dalla Fitopatìa. Nella documentazione è riportato l'approfondimento svolto nel portale SIAN - l'Elenco degli Operatori Biologici Italiani - in cui si riscontra che nessun proprietario su cui ricadono le opere del progetto possiedono delle superfici aziendali coltivate in biologico. Pertanto, si ha la certezza che anche i terreni in oggetto non siano in "Bio". Tutta l'area vasta non presenta muretti a secco.




Figura 12 – Carta delle produzioni agricole di pregio

#### **Punto 16.5:**

Il progetto del parco eolico prevede misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo di integrarsi nel territorio, ridurre al minimo gli impatti e, nella migliore delle ipotesi, eliminarli totalmente.

Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il parco eolico, nella documentazione viene riportato che, al fine di mitigare gli impatti su suolo e sottosuolo, il proponente intende, in fase di cantiere e dismissione,

ripristinare strade e piazzole di cantiere e riutilizzo di materiale proveniente dagli scavi, in fase di esercizio intende riqualificare strade esistenti e utilizzare pavimentazioni drenanti.

In riferimento agli impatti su flora e vegetazione e fauna e avifauna sono previste bagnatura piste di cantiere e materiale in accumulo, copertura mezzi con teloni e piazzole lavaggio ruote, implementazioni aree verdi, riqualificazione corridoi naturali, nuove piantumazioni con specie autoctone, riduzione del rumore con utilizzo di attrezzature tecnologicamente all'avanguardia. Al fine di mitigare gli impatti sull'atmosfera sono previste bagnatura piste di cantiere e materiale in accumulo, copertura mezzi con teloni, piazzole lavaggio ruote.

Si ritiene che le modalità di intervento sopra descritte permettono di valutare la efficienza delle misure di mitigazione con le necessità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

#### **CONCLUSIONI**

L'impianto eolico è costituito da **11 aerogeneratori**, ciascuno di **potenza nominale pari a 7,2 MW** per una **potenza complessiva di 79,2 MW**. da realizzarsi nei comuni di Mesagne, Brindisi e Cellino San Marco (BR), in località "Lo Specchione" incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi comuni.

In particolare 7 aerogeneratori sono ricadenti nel territorio comunale di Brindisi, 2 aerogeneratori nel territorio comunale di Mesagne e 2 aerogeneratori ricadenti nel territorio comunale di Cellino San Marco.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade sempre in **zona a destinazione agricola**. Dalla analisi della cartografia tematica del PRG del Comune di Brindisi è emerso che l'impianto ricade in ZONA E Agricola, nel Comune di Mesagne ricade in "Zona E1 Agricola" e "Area di rispetto" e nel Programma di Fabbricazione (P.i.F.) del Comune di Cellino San Marco ricade in Zona Agricola.
2. **L'idoneità del sito non è confermata ai sensi del D. Lgs. n.199/2021 art. 20, comma 8, lett. C-quater**. Le torri di progetto sono interne alle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e al buffer di 3 km dai beni culturali e alle aree ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004: **gli aerogeneratori non ricadono in area idonea**, infatti, sono presenti interferenze con buffer 3 km con i beni archeologici ARCO248 MASSERIA MONTICELLO e ARK0349 CHIESA DI S. MISERINO O MINERVINO e il buffer di 3 km interferisce con Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/'04) quale il Bosco Curtipetizzi che si configura anche come SIC IT9140007.
3. **L'area dell'impianto proposto non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.**